



Autorità Portuale di Venezia

ORDINANZA n. **328** del 31 dicembre 2009

PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ COLLATERALI A QUELLE PORTUALI, DI DEPOSITO E DI MANIPOLAZIONE DI MERCI PRESSO AREE PRIVATE E/O DEMANIALI

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 concernente il riordino della legislazione in materia portuale e le sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto 1 luglio 2008 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Venezia;

VISTO il Decreto 31 marzo 1995 n. 585 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1996, concernente il Regolamento di cui all'art. 16 della citata Legge 84/1994, nonché le direttive in merito impartite con le Circolari serie VI, 5 gennaio 1996 n. 32, e 15 febbraio 1996 n.33;

VISTE le determinazioni della Variante al Piano Regolatore Generale per Porto Marghera, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione del 9 febbraio 1999 n. 350 e del Piano di Area Laguna e Area Veneziana, approvato dal Consiglio Regionale del Veneto con provvedimento 9 novembre 1995 n.70;

CONSIDERATE le previsioni contenute nel Piano Operativo Triennale 2008-2011 in merito allo sviluppo di servizi collaterali alle attività portuali;

RITENUTO NECESSARIO procedere al rilascio di autorizzazioni nei confronti delle imprese che intendono svolgere tali servizi anche al fine di vigilare sull'attività da esse svolte;

VISTA la propria Ordinanza 31 dicembre 2009 n. 332, con la quale si stabilisce l'importo dei diritti di segreteria dovuti all'Autorità Portuale in relazione alla natura dell'istanza presentata;

IN VIRTÙ' dei poteri conferiti,

ORDINA

Art. 1 – REQUISITI PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE

Le imprese che intendono esercitare all'interno dell'ambito portuale attività di deposito e di manipolazione di merci e di ogni altro materiale, collaterali alle attività portuali, possono ottenere apposita autorizzazione dall'Autorità Portuale.



Autorità Portuale di Venezia

Le imprese che intendono esercitare all'interno dell'ambito della "insula" portuale commerciale, attività collaterali alle attività portuali di deposito e manipolazione di merci (escluso quindi lo sbarco e l'imbarco), anche per ottenere le apposite autorizzazioni doganali, devono ottenere apposita autorizzazione dell'Autorità Portuale.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso da parte del richiedente dei requisiti di:

- idoneità personale all'esercizio delle attività di cui trattasi;
- capacità tecnico-organizzativa adeguata alle attività da espletare.

Art. 2 – PRESENTAZIONE E CONTENUTO ISTANZA DI PRIMA AUTORIZZAZIONE

Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione, l'Impresa richiedente deve produrre istanza in carta legale, corredata dalla seguente documentazione aggiornata:

1. certificato in bollo attestante l'iscrizione in corso di validità nel Registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, con l'indicazione dell'attività imprenditoriale svolta, della natura e dell'identità ed i conseguenti poteri di ciascuno dei suoi amministratori e dell'eventuale procuratore; deve essere certificato inoltre che l'impresa medesima non è soggetta a procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa;
2. esauriente e dettagliata relazione redatta su propria carta intestata che, oltre ad illustrare la tipologia e le caratteristiche delle attività da svolgere, l'ubicazione e le caratteristiche dello specifico ambito territoriale in cui si intende operare nonché delle merci oggetto dell'attività stessa, dimostri la sussistenza di una capacità tecnica derivante da un complesso di beni immobili e mobili (quali macchinari, mezzi meccanici, od altre attrezzature e strumenti necessari allo svolgimento delle suddette attività, di cui deve essere accluso l'elenco aggiornato, comprensivo dei dati relativi al costruttore e al modello, nonché dei riferimenti al numero di targa o di matricola del telaio), dei quali, con esplicita dichiarazione, venga assicurata la disponibilità in proprietà od in leasing o in locazione per un periodo non inferiore ad un anno;
3. elenco dei dipendenti o soci complessivamente necessari all'espletamento delle attività in questione – senza alcuna limitazione delle stesse – che contengano i dati anagrafici degli interessati, le corrispondenti date di assunzione, l'inquadramento contrattuale e le mansioni esercitate da ciascuna delle persone in esso menzionate;
4. programma operativo dell'Impresa, redatto per un arco temporale di durata non inferiore a dodici mesi dalla data di presentazione dell'istanza, con un piano di investimenti e dei costi presumibilmente connessi alla sua realizzazione;
5. copia informatica (file *.pdf) del documento di valutazione dei rischi (DVR) ex art. 28 del D. Lgs. 81/2008 per le sole attività oggetto di autorizzazione;
6. copia informatica (file *.pdf) dell'eventuale documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) ex art.26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 redatto per le sole attività oggetto di autorizzazione svolte nelle aree in concessione ai soggetti ex artt. 16 e 18 della L. 84/1994;
7. istanza per il rilascio, per l'anno solare di autorizzazione ad operare, dei titoli di accesso in ambito portuale (badge) dei propri dipendenti e veicoli di servizio, secondo quanto previsto dalla propria Ordinanza 318/09 e dalle analoghe normative emanate dalla



Autorità Portuale di Venezia

locale Capitaneria di Porto, istanza che verrà vistata per nulla-osta dall'Area Lavoro Portuale e trasmessa alla Direzione Tecnica – Area Sicurezza, Vigilanza e Controllo per il seguito di competenza.

In tutti i casi previsti dalla legge, gli stati, i fatti, le qualità personali di cui sopra possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive delle normali certificazioni in conformità di quanto disposto dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Art. 3 – ISTRUTTORIA E AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione viene rilasciata dall'Autorità Portuale, previo espletamento di adeguata istruttoria da compirsi sulla base della documentazione di cui al precedente art. 2. L'istruttoria dovrà concludersi nel termine di trenta giorni dalla ricezione della relativa istanza o dell'ulteriore documentazione richiesta a completamento della stessa.

Qualora l'istruttoria si concluda favorevolmente, il richiedente è tenuto a corrispondere all'Autorità Portuale – preventivamente al rilascio dell'autorizzazione – la somma di € 320,00.= per diritti di segreteria. Tale importo può essere versato tramite bonifico bancario, bollettino di conto corrente postale o versamento per contanti presso il cassiere dell'Autorità Portuale. La documentazione dell'avvenuto versamento deve essere prodotta all'ufficio che ha condotto l'istruttoria. Il rilascio dell'autorizzazione avverrà entro sette giorni dalla ricezione di quest'ultima comunicazione del richiedente.

L'eventuale rigetto dell'istanza da parte dell'Autorità Portuale, debitamente motivato, verrà comunicato all'interessato entro lo stesso termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

Art. 4 – VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE E MODALITA' DI RINNOVO DELLA STESSA

L'autorizzazione è valida per l'anno solare o frazione di esso per il quale è rilasciata; è rinnovabile di anno in anno entro il 15 novembre dell'anno di scadenza dell'autorizzazione in godimento attraverso la presentazione di apposita istanza all'Autorità Portuale.

Il rinnovo annuale dell'autorizzazione comporta il versamento della somma di € 160,00.= per diritti di segreteria, da effettuarsi secondo le modalità descritte nel precedente articolo 3.

Art. 5 – OBBLIGHI

L'impresa che ha ottenuto il rilascio dell'autorizzazione è tenuta ad osservare le disposizioni che regolano l'esercizio delle attività di cui trattasi, nonché a fornire ogni altra notizia richiesta dall'Autorità Portuale.

L'impresa interessata, nell'esercizio delle attività svolte, che in ogni caso non possono nel modo più assoluto essere diverse da quelle autorizzate, deve altresì osservare scrupolosamente tutte le norme di carattere generale e specifiche in materia di polizia, di sicurezza, doganale, sanitaria, fiscale, previdenziale, assicurativa, di lavoro, di



Autorità Portuale di Venezia

antifortunistica e di igiene ambientale, ed in particolare le Ordinanze emanate ed emanande per quanto di rispettiva competenza dalla Capitaneria di Porto o dall'Autorità Portuale.

Art. 6 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'Autorità Portuale, con provvedimento motivato e senza diritto dell'Impresa ad alcun indennizzo, può in ogni tempo sospendere o revocare l'autorizzazione qualora:

1. i soggetti indicati nel precedente art. 1, punto 1, non risultino più in possesso dell'idoneità personale all'esercizio delle attività per essere incorsi in procedimenti penali o concorsuali;

2. la capacità tecnica, accertata all'atto del rilascio dell'autorizzazione, risulti notevolmente ridotta e tale da pregiudicare le attività autorizzate e le relative previsioni del programma operativo;

3. non siano rispettate le norme tributarie, quelle previste dalla normativa in materia previdenziale, quelle di sicurezza del lavoro, nonché le disposizioni della presente Ordinanza e di ogni altra norma che disciplini l'attività d'impresa e del rapporto di lavoro.

Art. 7 – DIRITTI DELL'AUTORITA' PORTUALE

L'Autorità Portuale si riserva comunque la facoltà di accertare in ogni momento la regolarità delle attività espletate e la loro conformità all'autorizzazione ricevuta, richiedendo a tal fine ogni necessario elemento di giudizio ed effettuando ispezioni e sopralluoghi anche durante lo svolgimento delle stesse.

Art. 8 – DECORRENZA

La presente Ordinanza entra in vigore dal 15 febbraio 2010 ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare. Con pari decorrenza sono abrogate le Ordinanze 20 settembre 1999 n. 82 e 9 gennaio 2002 n. 139.

Venezia, 31 dicembre 2009

IL PRESIDENTE
Prof. Paolo Costa

